



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ai Sigg. Presidenti delle Regioni

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA-ROMAGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

VALLE D'AOSTA

VENETO

Ai Sigg. Presidenti delle Province autonome

TRENTO

BOLZANO

Alla Direzione Servizi Sociali della regione Veneto

U.O. Dipendenze, Terzo settore,

Nuove marginalità e Inclusione sociale

c.a. del Direttore dott.ssa Maria Carla Midena

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

(Vs. rif. nota n. 267763 del 14/06/2022)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Al Dipartimento per la Giustizia
minorile e di Comunità

Ai Sigg. Provveditori regionali
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori di Istituto
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome
di Trento e Bolzano
(conferenza@pec.regioni.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano

e, per conoscenza

al Sig. Capo del Dipartimento
SEDE

all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia
(gabinetto.ministro@giustiziacert.it)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

all'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle economia e delle finanze
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(rgs.ragioniereregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Sig. Direttore dell'Ufficio II
Programmazione finanziaria e controllo di gestione
SEDE

Al Sig. Direttore dell'Ufficio V
Coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionale
SEDE

Oggetto: D.M. 15 settembre 2021, recante "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 21 del 15 novembre 2021; **riparto delle somme relative all'anno 2022.**

Per opportuna conoscenza e comunque per i seguiti di rispettiva competenza, si trasmette, in allegato alla presente, copia conforme all'originale del decreto dirigenziale 15 aprile 2022, n. 1, a mezzo del quale – ai sensi dell'art. 3 del D.M. 15 settembre 2021 – si è provveduto alla ripartizione delle risorse del fondo in oggetto relative all'anno 2022 tra le regioni e le province autonome ammesse al riparto, sulla base dei criteri indicati nel D.M. citato.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Con l'occasione si rammenta sin d'ora alle SS.LL. che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.M. cit., il termine per la presentazione delle relazioni di rendicontazione a norma del citato art. 2 è fissato al 15 marzo 2023, sicché entro tale data dovrà procedersi alla trasmissione delle relazioni, al fine di non incorrere nella causa di esclusione dalla ripartizione delle risorse previste dal fondo per l'anno 2023.

In questo senso, si evidenzia altresì che, a norma dell'art. 3, comma 2, D.M. cit., al riparto delle risorse per l'anno 2023 potranno partecipare altresì le regioni e le province autonome che, pur essendo state escluse dal riparto delle risorse per il 2022, comunicheranno, entro il 15 marzo 2023, tramite la relazione di cui all'art. 2, comma 1, di avere accolto genitori detenuti e i relativi figli nelle strutture extracarcerarie presenti nei rispettivi territori o, comunque, di avere impiegato nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3 e lettera d), i fondi ricevuti nel 2021 o i fondi regionali o delle province autonome.

In vista della prossima scadenza, pare pertanto opportuno ritrasmettere, in allegato alla presente, la nota 27 gennaio 2022, n. 32076.U già diramata dal Capo *pro tempore* del Dipartimento, contenente indicazioni utili per la predisposizione delle prossime relazioni di rendicontazione.

Al Sig. Presidente della Conferenza permanente e al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie si trasmette per quanto di eventuale competenza e comunque con preghiera di assicurare ogni utile attività di impulso e coordinamento, affinché le azioni correlate alla esecuzione del D.M. in oggetto possano svolgersi con la massima cura e speditezza.

Ringraziando sin d'ora per l'impegno che senz'altro sarà profuso da tutti gli attori istituzionali in questo percorso di collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione e chiarimento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Gianfranco De Gesu



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore generale,

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della predetta legge, che, al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e, al comma 323, prevede che la ripartizione fra le regioni delle risorse del fondo di cui al comma 322 avvenga con un decreto da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto, anche al fine di rispettare il limite di spesa massima fissato al comma 322;

VISTO il decreto 15 settembre 2021 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 novembre ed adottato in esecuzione di quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 323, legge n. 178/2020;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del predetto decreto interministeriale, si è tempestivamente provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano gli importi relativi all'anno 2021, secondo il prospetto allegato al decreto medesimo;

VISTA ed integralmente richiamata la nota m_dg.GDAP.27/01/2022.0032076.U diramata dal Sig. Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

VISTA ed integralmente richiamata la nota diramata da questa Direzione generale dei detenuti e del trattamento m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U;

CONSIDERATO che, con riguardo alle somme relative all'anno 2022, l'art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2021 prevede che con decreto del Direttore generale dei detenuti e del trattamento, adottato entro il 15 aprile 2022, le risorse che costituiscono la relativa dotazione annuale del fondo vengano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati nel medesimo art. 3;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.M. 15 settembre 2021, il mancato rispetto del termine del 15 marzo 2022, ai fini della trasmissione della relazione di rendiconto di cui al citato art. 2, è causa di esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione delle risorse previste dal fondo per il medesimo anno 2022, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del citato D.M.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.M. 15 settembre 2021, con il decreto di cui al comma 1, il Direttore generale dei detenuti e del trattamento può procedere ad una perequazione nell'assegnazione delle risorse, anche in deroga agli importi indicati al comma 1, tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile nei territori regionali e delle province autonome, qualora più di dieci regioni, o nove regioni ed una delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero otto regioni ed entrambe le province autonome, dovessero comunicare di non aver ospitato minori nelle strutture nel corso dell'anno solare precedente (2021), pur avendo impiegato le risorse ricevute per tale anno, ovvero risorse regionali o delle province autonome, nelle attività menzionate all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e lettera d);

RILEVATO che, entro il predetto termine del 15 marzo 2022, sono pervenute relazioni dalle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Veneto, Sicilia e dalle province autonome di Trento e Bolzano;



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

ESAMINATI i contenuti delle relazioni di rendiconto pervenute e delle successive integrazioni;

RITENUTO che, ai fini della partecipazione al riparto delle risorse relative all'anno 2022, tenuto conto dei criteri indicati all'art. 3, co. 1, D.M. 15 settembre 2021, come interpretati con la citata nota di data 27/01/2022 diramata dal Sig. Capo del Dipartimento (m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U) e con la successiva nota di data 01/03/2022 diramata da questa Direzione generale (m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U), possono ammettersi al riparto le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, nonché la provincia autonoma di Trento;

RITENUTO, infatti, che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Liguria hanno comunicato di aver ospitato genitori detenuti con prole al seguito nel corso del 2021 in case-famiglia o strutture affini presenti nei rispettivi territori; in particolare: il Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato di aver ospitato un genitore con un figlio al seguito per 210 giorni; il Lazio ha rappresentato di aver ospitato 8 genitori detenuti con 11 figli al seguito per complessivi 2.674 giorni; la Liguria, per il tramite dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova-Savona-Imperia, ha comunicato la presenza di un genitore con una figlia al seguito per complessivi 365 giorni, all'interno di una struttura extra-penitenziaria del suo territorio; il Lazio ha inoltre comunicato di avere programmato l'impiego delle risorse del fondo in oggetto ricevute per l'anno 2021 al fine di finanziare attività riconducibili a quelle previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), punto 2) del D.M. 15 settembre 2021, mentre il Friuli-Venezia Giulia ha comunicato di aver impiegato nel 2021 fondi regionali per il collocamento di un nucleo mamma-bambino in una struttura extra-penitenziaria;

RILEVATO che, pertanto, le regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia possono partecipare alla ripartizione delle risorse relative all'anno 2022, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. 15 settembre 2021, mentre la regione Liguria può partecipare alla ripartizione di dette



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

risorse secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 15 settembre 2021, non avendo rappresentato situazioni rilevanti ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. c);

PRESO ATTO dei contenuti integralmente negativi della relazione trasmessa dalla provincia autonoma di Bolzano, con riguardo a tutti gli indicatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. 15 settembre 2021;

RITENUTO che le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, nonché la provincia autonoma di Trento, pur avendo comunicato di non aver ospitato nel corso del 2021 genitori detenuti con figli al seguito presso case-famiglia protette o strutture affini, hanno tuttavia indicato attività astrattamente riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punti 1, 2 e 3 nelle quali hanno impiegato – o hanno comunque programmato di impiegare – le risorse del fondo in oggetto ricevute nel 2021;

RILEVATO che, pertanto, le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, nonché la provincia autonoma di Trento possono partecipare alla ripartizione delle risorse relative all'anno 2022, esclusivamente secondo il criterio di cui alla lettera c) del citato art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2021;

EVIDENZIATO che non risultano perfezionate le condizioni ai fini dell'attivazione del potere di perequazione previsto dal citato art. 3, comma 3, D.M. 15 settembre 2021;

RITENUTO che, con riguardo alla distribuzione delle risorse secondo il criterio di cui alla lettera c) del citato art. 3, comma 1, in assenza di indicazioni direttamente esplicitate dal D.M., debba procedersi al riparto di dette risorse tra le sopra indicate regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, e la provincia autonoma di Trento, tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile nei singoli territori regionali e provinciale, non disponendosi di parametri sufficientemente obiettivi per collocare in una eventuale graduatoria di merito le diverse iniziative illustrate nelle rispettive relazioni di rendiconto;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

RITENUTO d'altro canto che, pur dovendosi assegnare risorse a norma della lettera c) del citato art. 3, comma 1 anche alle regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia, sia tuttavia equo ed opportuno assegnare alle stesse una quota-parte residuale di dette risorse, in misura di euro 30.000,00, in considerazione delle più cospicue risorse che solo queste due regioni riceveranno ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 3, comma 1, ferma restando la necessità di assegnare un importo maggiore alla regione Lazio, in ragione della presenza più elevata di popolazione detenuta femminile;

DECRETA

che le risorse che costituiscono la dotazione del 2022 del fondo istituito dall'art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in ragione di 1,5 milioni di euro), siano ripartite secondo quanto previsto nel prospetto che segue:

Regione/provincia autonoma	n. medio detenute 1° gennaio – 31 dicembre 2021	n. minori ospitati	n. giorni di permanenza dei minori	Risorse assegnate ex art. 3, co. 1, lett. a) D.M. 15/9/2021	Risorse assegnate ex art. 3, co. 1, lett. b) D.M. 15/9/2021	Risorse assegnate ex art. 3, co. 1, lett. c) D.M. 15/9/2021	Importo totale assegnato
Abruzzo	56	0	0	0	0	€ 26.268,63	€ 26.268,63
Campania	317	0	0	0	0	€119.470,31	€119.470,31
Emilia-Romagna	138	0	0	0	0	€ 53.899,12	€ 53.899,12
Friuli-Venezia Giulia	19	1	210	€46.153,85	€29.085,87	€ 7.587,22	€ 82.826,94
Lazio	377	11	2.674	€507.692,30	€370.360,11	€ 22.412,78	€900.465,19



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Liguria	68	1	365	€46.153,85	€ 50.554,02	0	€ 96.707,87
Marche	20	0	0	0	0	€ 20.559,96	€ 20.559,96
Piemonte	147	0	0	0	0	€ 55.805,87	€ 55.805,87
Sicilia	200	0	0	0	0	€ 75.375,59	€ 75.375,59
Trento	20	0	0	0	0	€ 20.559,96	€ 20.559,96
Veneto	121	0	0	0	0	€ 48.060,56	€ 48.060,56
TOTALE	1.483	13	3.249	€ 600.000	€ 450.000	€450.000,00	€1.500.000,00

DISPONE

che i pagamenti delle somme sopra-indicate vengano effettuati con ordini separati per ciascuna delle regioni interessate.

Il presente provvedimento sarà allegato agli ordini di pagamento che verranno inviati all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per il prescritto controllo.

Roma li 15 aprile 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco DE GESU

DE GESU GIANFRANCO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
15.04.2022 10:00:56 UTC



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Presidenti delle Regioni

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA-ROMAGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

VALLE D'AOSTA

VENETO

Ai Sigg. Presidenti delle Province autonome

TRENTO

BOLZANO

Al Dipartimento per la Giustizia
minorile e di Comunità

Ai Sigg. Provveditori regionali

LORO SEDI

1



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori di Istituto
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome
di Trento e Bolzano
(conferenza@pec.regioni.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano

e, per conoscenza

all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia
(gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

all'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle economia e delle finanze
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Sig. Direttore Generale
dei detenuti e del trattamento
SEDE



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio II
Programmazione finanziaria e controllo di gestione
SEDE

Al Sig. Direttore dell'Ufficio V
Coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionale
SEDE

Oggetto: D.M. 15 settembre 2021, recante *"Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino"*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 21 del 15 novembre 2021.

§ 1 A norma dell'art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. L'art. 1, comma 323, legge n. 178/2020 ha inoltre previsto che la ripartizione fra le Regioni delle risorse del fondo di cui al comma 322 avvenisse con un decreto da adottare dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto, anche al fine di rispettare il limite di spesa massima fissato al comma 322.

Il fondo in oggetto risulta istituito nel capitolo di bilancio n. 1770, di pertinenza della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento dello scrivente Dipartimento.

B



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 21, del 15 novembre 2021 (reperibile sul sito istituzionale del Ministero), in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 323, legge n. 178/2020, è stato infine pubblicato il D.M. 15 settembre 2021, recante *"Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino"*.

Tanto premesso, essendosi ormai completata la procedura amministrativo-contabile per il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome dei fondi relativi all'anno 2021 secondo il riparto previsto nell'allegato 1 al citato D.M., il momento appare propizio per diramare la presente nota, anche al fine di fornire alle SS.LL. taluni chiarimenti circa le concrete modalità applicative del Decreto, alla luce delle perplessità interpretative nelle more sollevate da alcune Regioni.

§ 2 Preliminarmente, è bene senz'altro soffermarsi sulla estrema rilevanza sociale della materia di cui si discute, afferente alla realizzazione di percorsi assistenziali che, nei casi previsti dalla legge, consentano ai figli in tenera età di genitori detenuti di non fare ingresso negli istituti penitenziari ovvero di uscirne il prima possibile, salvaguardando nei limiti del possibile l'unità familiare.

Il complesso delle iniziative intraprese nel corso degli anni e la mai sopita attenzione sul tema sta fortunatamente consentendo di mantenere entro livelli molto contenuti il numero complessivo delle madri con prole presenti negli istituti penitenziari, rimanendo d'altro canto estremamente marginale, se non irrilevante, il fenomeno dei padri detenuti con figli al seguito.

In questo senso, nell'arco del 2020 il numero delle detenute ristrette con figli all'interno degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (cd. I.C.A.M.) e delle sezioni "Nido" degli istituti ordinari è sensibilmente diminuito, passando dalle 54



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

donne presenti alla data del 29 febbraio 2020, con 59 bambini al seguito (secondo un rilevamento dunque antecedente alle misure emanate per il contenimento del contagio da COVID-19), al dato di 31 madri e 34 bambini presenti negli Istituti penitenziari al 30 dicembre 2020.

Anche nel corso del 2021 il dato è continuato a decrescere, allontanandosi in modo ormai stabile dai livelli pre-pandemici.

In particolare, alla data odierna risulta la presenza negli Istituti di pena di 15 detenute madri con 16 bambini al seguito, dal che può apprezzarsi una obiettiva riduzione del dato anche rispetto alla rilevazione sopra riportata del 30 dicembre 2020.

In tale contesto, si iscrive pertanto lo stanziamento del fondo triennale in oggetto che può e deve dunque considerarsi come una fondamentale occasione, per tutti gli attori istituzionali coinvolti, per realizzare una solida rete nazionale di strutture di accoglienza extra-penitenziaria, così da porre in condizione l'Autorità giudiziaria di individuare sui territori risorse allocative anche in favore di quelle detenute-madri con prole al seguito che, pur potendo astrattamente beneficiare della detenzione domiciliare, non vi possano materialmente accedere a causa della indisponibilità di private abitazioni idonee allo scopo.

Proprio in questa fase pare allora indispensabile moltiplicare gli sforzi congiunti al fine di dare piena attuazione agli obiettivi sottesi alle novità finanziarie introdotte con la legge n. 178/2020 e, quindi, al fine di risolvere in maniera auspicabilmente strutturale l'annosa quanto triste problematica legata alla presenza negli Istituti di pena di minori in tenera età al seguito dei rispettivi genitori detenuti.

A tali logiche risulta precipuamente ispirato lo stesso D.M. 15 settembre 2021, laddove – a differenza di quanto previsto per l'anno 2021 in relazione al quale le risorse venivano ripartite tra tutte le Regioni e Province autonome sulla base di una previsione astratta dei rispettivi fabbisogni – con riguardo ai successivi anni 2022 e 2023, si è inteso introdurre meccanismi di rendicontazione e successiva erogazione dei fondi,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

tali da innescare circuiti virtuosi nella realizzazione di adeguati sistemi di accoglienza extra-muraria per i genitori detenuti con prole al seguito e, comunque, in modo da adeguare i futuri riparti delle risorse alle concrete necessità socio-assistenziali manifestatesi nel corso del 2021 e che emergeranno in relazione al 2022.

In questa ottica, preme anzitutto soffermarsi sulla necessità che codeste spettabili Regioni e Province autonome provvedano speditamente, e comunque entro e non oltre il 15 marzo p.v., alla trasmissione della relazione di rendicontazione prevista dall'art. 2 del D.M. 15 settembre 2021, la cui acquisizione da parte della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento di questo Dipartimento è indicata come prodromica rispetto al successivo riparto delle risorse relative all'annualità 2022, in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del D.M. citato.

Va da sé che, per quanto previsto dal D.M. in oggetto ed in considerazione della *ratio* allo stesso sottesa, al momento del riparto del fondo riferito alle prossime annualità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b), peculiare importanza sarà da assegnare al numero di minori ospitati da ciascuna Regione e Provincia autonoma nelle case-famiglia protette e nelle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, nonché ai giorni di permanenza dei minori in dette strutture, rispettivamente nel corso degli anni 2021 e 2022; e ciò, evidentemente, a prescindere dalla provenienza (statale, regionale o locale) delle risorse finanziarie in concreto impiegate nel corso del 2021 e del 2022 per prestare accoglienza extracarceraria ai genitori detenuti con figli al seguito.

Per questa ragione, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni del D.M. in oggetto, pare opportuno invitare codeste spettabili Amministrazioni territoriali a riporre la massima cura ed attenzione nella raccolta ed esposizione dei dati meglio indicati all'art. 2, co. 1, lett. b) e c) del D.M. 15 settembre 2021.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

§ 3 Altro aspetto di una certa rilevanza concerne la corretta individuazione delle strutture che sul territorio potranno accogliere i genitori detenuti con prole al seguito, in regime di arresti o detenzione domiciliare; ed anche su tale aspetto, tenuto conto della *ratio* ispiratrice del D.M. in oggetto e della norma primaria di riferimento, si ritiene di dover esprimere un ampio *favor* per le più varie forme di accoglienza extramuraria, nei limiti di seguito esplicitati e ferme restando, ovviamente, le valutazioni di più stretta competenza dell'Autorità giudiziaria.

In questo senso, come può evincersi anzitutto dal tenore dell'art. 1, commi 322 e 323, legge n. 178/2020, il fondo in questione è destinato a finanziare l'accoglienza extrapenitenziaria dei genitori detenuti con prole al seguito, sia presso le case-famiglia protette istituite ai sensi dell'art. 4 della legge n. 62/2011, sia presso le case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino la cui attività non risulta invece regolamentata da alcuna norma di riferimento. Le sole case-famiglia protette, peraltro, trovano una ulteriore disciplina di dettaglio nel Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, adottato ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge n. 62/2011.

Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta norma ordinaria, l'intero D.M. 15 settembre 2021 opera un costante riferimento ad entrambe le forme di accoglienza extrapenitenziaria. Ne consegue che tanto la fase della rendicontazione delle risorse ricevute a norma dell'art. 2, quanto quella della successiva ripartizione delle risorse del fondo per gli anni 2022 e 2023 dovranno necessariamente prendere in considerazione le forme di accoglienza attuate in favore dei genitori-detenuti con prole al seguito sia presso le case-famiglia protette *strictu sensu* intese, sia all'interno delle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

Stante il tenore della norma di riferimento, dunque, le case-famiglia protette e le case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino non potranno essere ridotte entro una unica categoria tipologica. Di conseguenza, in assenza di esplicite previsioni normative, i requisiti previsti per il funzionamento delle case-famiglia protette ai sensi del D.M. 8 marzo 2013 non potranno automaticamente



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

estendersi ad altre strutture di accoglienza, quali le case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino prese espressamente in considerazione dall'art. 1, commi 322 e 323, legge n 178/2020.

Si ritiene, dunque, che in questi termini vada correttamente inteso il D.M. 15 settembre 2021 ed in particolare l'art. 2 che, ai commi 2 e 3, fa appunto riferimento al necessario possesso – da parte delle case-famiglia protette eventualmente impiegate per l'accoglienza di genitori detenuti con prole al seguito – dei requisiti previsti dal D.M. 8 marzo 2013.

Pertanto, solo in relazione alle case-famiglia protette andrà verificato il possesso di questi ultimi requisiti, mentre le altre strutture di accoglienza, appunto inquadrabili nella categoria delle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, soggiaceranno alla normativa amministrativa che ad esse specificamente si riferisce presso le singole Regioni.

Ad ogni buon conto, vale la pena rammentare che il collocamento delle detenute-madri con figli al seguito in strutture extrapenitenziarie continuerà ad essere disposto esclusivamente dall'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, ossia a norma degli articoli 284, cod. proc. pen. e 47-ter e 47-quinquies, ord. pen., rispettivamente dedicati alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla detenzione domiciliare ordinaria ed alla detenzione domiciliare speciale. A seconda dei casi, dovrà dunque valutarsi se le strutture disponibili in un certo territorio, siano esse case-famiglia protette o case-alloggio, siano compatibili con l'accoglienza della singola detenuta con figli al seguito, tenuto conto della sua posizione giuridica e del tipo di misura alternativa al carcere della quale la stessa si trovi astrattamente in condizione di poter fruire.

Per quanto concerne nello specifico le case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, non può in assoluto escludersi che le stesse possano essere positivamente valutate dall'Autorità giudiziaria ai fini dell'accoglienza extracarceraria delle detenute con figli al seguito, sebbene, a differenza delle case-



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

famiglia protette, non risultino testualmente menzionate nelle anzidette norme relative alle misure degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare.

Al riguardo, deve infatti evidenziarsi come, a seconda dei casi, i citati articoli 284, cod. proc. pen., e 47-ter e 47-quinquies, ord. pen., oltre a citare le case-famiglia protette, facciano altresì riferimento ai "luoghi di privata dimora" diversi dalla "propria abitazione", ai "luoghi pubblici di cura o di assistenza", ai "luoghi pubblici di cura, assistenza ed accoglienza" ed ancora ai "luoghi di cura, assistenza o accoglienza", quali strutture variamente denominate che possono accogliere le detenute-madri con prole al seguito che non dispongano di una propria abitazione.

Di conseguenza, ad avviso di questo Dipartimento, proprio in forza dei riferimenti normativi testé richiamati, può ritenersi che, per le finalità di cui al D.M. 15 settembre 2021, nell'ampio e non definito *genus* delle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, possano appunto ricomprendersi anche le strutture di accoglienza variamente denominate, presenti sui territori, astrattamente riconducibili ai luoghi di accoglienza diversi dalla privata abitazione presi in considerazione dalle norme sopra elencate relative alle misure domiciliari alternative al carcere.

Va da sé, ovviamente, che tali forme di collocamento extracarcerario potranno concretizzarsi solo in presenza degli altri presupposti previsti dalle norme processuali di riferimento e ferme restando le verifiche di stretta competenza dell'Autorità giudiziaria circa l'idoneità e la conformità a legge della soluzione allocativa proposta.

Tutto ciò premesso, in conclusione, appare pacifico che, in relazione agli adempimenti ed alle verifiche di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 15 settembre 2021, dovranno essere positivamente prese in considerazione anche le situazioni delle madri con prole al seguito che, in forza di apposito provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, vengano collocate in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, secondo l'accezione ampia sin qui illustrata, e non solo in case-famiglia protette strettamente intese.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

§ 4 In questa sede, in considerazione della complessità e rilevanza della materia, pare altresì opportuno sottolineare l'importanza del convenzionamento tra Amministrazioni regionali e/o locali, Provveditorati regionali, Direzioni di Istituto, Consigli degli ordini forensi e, se del caso, Autorità giudiziaria e U.E.P.E., al fine di rendere più immediati e fruibili gli accessi ai servizi di accoglienza extrapenitenziaria da parte dei genitori detenuti con figli al seguito. In ragione delle specificità territoriali, le singole intese interistituzionali potranno inoltre coinvolgere le stesse associazioni del cosiddetto "terzo settore" che materialmente dispongano delle strutture di accoglienza, in modo da poter elaborare in modo tempestivo e condiviso i progetti di collocazione extracarceraria allorché ne emergerà l'esigenza.

Tali forme di protocolli operativi, peraltro espressamente menzionati dall'art. 2, co. 1, lett. f) del D.M. in oggetto, vanno oltre – ma non escludono – le convenzioni che il Ministero della giustizia, a norma dell'art. 4, co. 2, legge n. 62/2011, potrà continuare a stipulare con gli enti locali al fine di individuare sui territori strutture idonee per essere utilizzate come case-famiglia protette strettamente intese; ed anzi, in questa sede si esprime il forte auspicio che i Sig.ri Provveditori e Direttori di Istituto ai quali la presente è indirizzata, si attivino ancor più efficacemente al fine di dare impulso alla stipula di queste ultime tipologie di convenzioni, alle quali, sinora, si è fatto ricorso in casi sin troppo circoscritti.

Tuttavia, accanto a tali percorsi di convenzionamento già noti nella prassi operativa, si rinnova l'invito a dare altresì impulso alla sottoscrizione di protocolli di intesa territoriali riferibili altresì alle case-alloggio per l'accoglienza per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambini, così da incentivarne lo sviluppo sull'intero territorio nazionale.

§ 5 Da ultimo, si intende richiamare l'attenzione altresì su quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 4 del D.M. in oggetto, laddove sono delineati a carico di ciascuna Regione e Provincia autonoma precisi oneri comunicativi e pubblicitari in merito alle strutture di



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

accoglienza presenti sui rispettivi territori; i primi elenchi andranno peraltro trasmessi entro tre mesi dalla entrata in vigore del D.M. e, dunque, entro e non oltre il 15 febbraio 2022, per poi essere aggiornati periodicamente e comunque con cadenza semestrale.

Non si tratta a ben vedere di sterili adempimenti burocratici, bensì di fondamentali ricognizioni delle strutture già oggi operative e pronte ad erogare accoglienza in favore dei genitori detenuti con figli al seguito, così da colmare quel vuoto di conoscenza delle singole realtà socio-assistenziali che ha spesso condizionato in negativo il compiuto avvio di progetti di accoglienza extracarceraria.

Si auspica, pertanto, che anche a queste ultime incombenze venga dato corso con cura, tempestività ed efficacia.

Al Sig. Presidente della Conferenza permanente e al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie si trasmette per quanto di eventuale competenza e comunque con preghiera di assicurare ogni utile attività di impulso e coordinamento, affinché le azioni correlate alla esecuzione del D.M. in oggetto possano svolgersi con la massima cura e speditezza.

Ringraziando sin d'ora per l'impegno che senz'altro sarà profuso da tutti gli attori istituzionali in questo inedito e stimolante percorso di collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione e chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

27 GEN. 2022

Il Capo del Dipartimento

Bernardo Petralia